



**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Delibera n. 303 /2012/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 25 settembre 2012, composta dai Magistrati:

Dott.ssa Enrica LATERZA	Presidente
Dott. Gianfranco BATTELLI	Consigliere
Dott. Mario PISCHEDDA	Consigliere
Dott. Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere
Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo Referendario
Dott. Walter BERRUTI	Primo Referendario
Dott.ssa Alessandra OLESSINA	Primo Referendario relatore

Ro

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. D. 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la L. 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificato dalla delibera del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19/06/2008;

Vista la L. 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta di parere proveniente dal Comune di Castelmagno (CN) n. 1320 del 5 settembre 2012, pervenuta, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, il giorno 12 settembre 2012 e recante un quesito in materia di trasporto scolastico-art. 31 della L. reg. Piemonte 28 dicembre 2007, n. 28;

Vista l'Ordinanza n. 32/2012, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott.ssa Alessandra OLESSINA;

Udito il relatore;

Ritenuto in

#### **FATTO**

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Castelmagno (CN) espone che l'Ente non ha scuole nel proprio territorio comunale e che, essendo obbligato ad assicurare il trasporto degli studenti che si trovino in situazioni particolari di disagio geografico e degli studenti disabili, intenderebbe erogare un contributo alle famiglie interessate a copertura delle spese totali.

Chiede, pertanto, se tale contributo possa essere parametrato al costo di 1/5 della benzina verde e alle ore di mancato lavoro per raggiungere il luogo di ubicazione delle scuole oppure fino al Comune dove viene svolto il servizio di trasporto scolastico associato e dove esiste la linea di trasporto pubblico.

Chiede, inoltre, se prima di procedere al bando sia necessario adottare un regolamento.

Considerato in



## DIRITTO

La richiesta di parere in esame è fondata sull'art. 7, comma 8, della L. 5 giugno 2003, n. 131, che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, ha previsto che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre, pertanto, verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta in esame.

Nessun dubbio sussiste in ordine al requisito soggettivo, posto che la richiesta di parere in esame proviene dal Comune di Castelmagno (CN), è stata formalizzata dal suo Sindaco ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

Per quanto riguarda il requisito oggettivo, invece, si osserva quanto segue.

I pareri sono previsti dalla L. n. 131/2003 esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte nel citato atto d'indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5 del 2006, deve ritenersi riferito all'*attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli*".

In ogni caso, come più volte ribadito da questa Corte, possono essere oggetto della funzione consultiva le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono, cioè, ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'Amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte dei conti quale organo magistratuale.

La nota proveniente dal Comune di Castelmagno ha ad oggetto un quesito sul trasporto scolastico, materia che esula dall'ambito della contabilità pubblica come sopra delineata.

Tuttavia, nell'ottica collaborativa che connota, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, l'attività di questa Corte, si ritiene d'indicare all'Amministrazione i seguenti principi.

Come noto, a livello normativo il servizio di trasporto alunni, altrimenti definito *scuolabus*, rientra nel più vasto concetto di "assistenza scolastica", le cui funzioni amministrative sono state attribuite ai Comuni con l'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e le cui modalità di svolgimento sono demandate alla competenza legislativa regionale.

La Regione Piemonte, con la L. 29 aprile 1985, n. 49, ha dato attuazione al citato art. 45 del D.P.R. n. 616/1977, assegnando ai Comuni, con l'art. 9, le funzioni di cui all'art. 42 dello stesso D.P.R., ovvero *"le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza scolastica» concernenti tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private"*, e, tra queste, il servizio di trasporto alunni.

Successivamente, la stessa Regione Piemonte, con la L. 28 dicembre 2007, n. 28 (*"Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa"*) ha aggiornato le competenze dei Comuni, assegnando ai medesimi, in particolare, la



funzione di svolgere, in forma singola o associata, tutte le azioni necessarie per attuare gli interventi di trasporto e mensa per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado (art. 31, comma 1, lett. c).

La competenza comunale riferita agli "interventi di trasporto" è stata interpretata non come obbligo di attivare il servizio comunque e a qualunque condizione, bensì come obbligo (limitato) di assicurare il trasporto "speciale" di quegli studenti che si trovino in situazioni particolari di disagio geografico e degli studenti disabili, tramite lo svolgimento effettivo del servizio, con mezzi propri o attraverso appalto di servizio, ovvero attraverso benefici economici da erogarsi alle famiglie interessate per il rimborso delle spese dalle stesse sostenute nel trasporto dei propri figli disabili o geograficamente disagiati (cfr., in tal senso, deliberazione Cons. reg. n. 233/55520 del 23 dicembre 2008, che approva, in attuazione della L. r. n. 28/2007, l'adozione del Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2009-2011).

Nell'ambito di tale contesto normativo, il Comune di Castelmagno intenderebbe erogare un contributo alle famiglie degli studenti a copertura delle spese totali affrontate per il trasporto dei propri figli disabili o geograficamente disagiati e pertanto chiede se tale contributo possa essere parametrato al costo di 1/5 della benzina verde e alle ore di mancato lavoro per raggiungere il luogo di ubicazione delle scuole oppure fino al Comune dove viene svolto il servizio di trasporto scolastico associato e dove esiste la linea di trasporto pubblico.

Al riguardo il Collegio evidenzia che l'effettiva determinazione dell'ammontare del contributo rientra nella discrezionalità decisoria dell'Amministrazione, cui spetta valutare comparativamente, da un lato, le esigenze finanziarie dell'Ente, dall'altro, le esigenze della popolazione amministrata.

La Sezione mette in evidenza, tuttavia, che, trattandosi di studenti disabili o disagiati, deve essere garantito, anche in un'ottica costituzionalmente orientata (cfr. artt. 33 e 38 Cost.), un effettivo accesso all'istruzione completo e privo di difficoltà.



Per quanto riguarda la necessità o meno di adottare un regolamento prima di procedere al bando, si ricorda che, ai sensi dell'art. 12 (*"Provvedimenti attributivi di vantaggi economici"*) della L. n. 7 agosto 1990, n. 241: *"1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1."*

Per quanto esposto e fermi restando i principi sopra indicati,

**P.Q.M.**


dichiara inammissibile la richiesta di parere proveniente dal Comune di Castelmagno (CN).

Copia della presente delibera sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 25 settembre 2012.

Il Primo Referendario Relatore

Dott.ssa Alessandra OLESSINA



Il Presidente

Dott.ssa Enrica LATERZA



Depositato in Segreteria il 25/09/2012

Il funzionario preposto

Dott. Federico SOLA

